II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1992

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(92/294/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per gli accordi e protocolli indicati in allegato, la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con la decisione 91/374/CEE (2);

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che, peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi in questione ed il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi d'importazione degli Stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 46.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi per i settori non disciplinati dagli accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione, purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fernando FARIA DE OLIVEIRA

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro / Medlemsstat / Mitgliedstaat / Κράτος μέλος / Member State / État membre / Stato membro / Lid-Staat / Estado-membro	País tercero / Tredjeland / Drittland / Τρίτη χώρα / Third country / Pays tiers / Paese terzo / Derde land / País terceiro	Naturaleza y fecha del Acuerdo / Aftalens art og datering / Art und Datum des Abkommens / Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας / Type and date of Agreement / Nature et date de l'accord / Natura e data dell'accordo / Aard en datum van het akkoord / Natureza e data do acordo		Prorrogado o tácitamente reconducido hasta el / Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse / Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung / Ημερομηνία λήξεως κατόπιν της παρατάσεως ή της σιωπηράς ανανεώσεως / Prolonged or tacitly renewed until / Échéance après prorogation ou tacite reconduction / Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo / Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging / Prorrogado ou tacitamente renovado até
(1)	(2)	(3)		(4)
BENELUX	Israël	Accord commercial/Handelsakkoord	29. 8. 1958	31. 8. 1993
	Philippines/ Filippijnen	Accord commercial/Handelsakkoord	14. 3. 1967	11. 10. 1993
ITALIA	Cuba	Scambio di note	9. 9. 1950	8. 9. 1993
	India	Accordo commerciale e scambio di lettere	6. 10. 1959 / 7. 7. 1964	30. 6. 1993
	Libano	Accordo commerciale	4. 11. 1955	10. 9. 1993
	Svizzera	Accordo commerciale	21. 10. 1950	31. 10. 1993
	Yemen	Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 9. 1937)	5. 10. 1959	31. 12. 1993
DANMARK	Cameroun	Handelsaftale	8. 10. 1962	7. 10. 1993
DEUTSCHLAND	Ekuador	Handelsabkommen	1. 8. 1953	15. 10. 1993
	Kolumbien	Handelsabkommen	9. 11. 1957	10. 11. 1993
ΕΛΛΑΔΑ	Βραζιλία	Εμπορική συμφωνία	9. 6. 1975	2. 7. 1993
	Αιθιοπία	Εμπορική συμφωνία	22. 6. 1959	22. 6. 1993
	Λίβανος	Εμπορική συμφωνία	3. 7. 1958	2. 5. 1993
	Λιβερία	Εμπορική συμφωνία	29. 6. 1973	29. 6. 1993
	Μεξικό	Εμπορική συμφωνία	12. 4. 1960	20. 6. 1993
ESPAÑA	El Salvador	Acuerdo Comercial	2. 12. 1982	23. 9. 1993
	Nicaragua	Convenio de Cooperación Económica	4. 3. 1974	2. 9. 1993
	Senegal	Acuerdo Comercial	15. 11. 1978	3. 10. 1993

(1)	(2)	(3)		(4)
PORTUGAL	Argélia	Acordo Comercial	16. 6. 1976	15. 10. 1993
	Brasil	Acordo de Comércio	7. 9. 1966	6. 9. 1993
	México	Acordo Económico e Comercial	28. 8. 1980	27. 8. 1993
	Guiné-Bissau	Acordo Comercial	13. 1. 1978	12. 1. 1993
	Marrocos	Acordo Comercial	28. 1. 1977	27. 1. 1993
	Zimbabwe	Acordo Comercial	10. 9. 1982	9. 9. 1993
UEBL/BLEU	Mexique/Mexico	Accord commercial/Handelsakkoord	16. 9. 1950	11. 9. 1993